



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

ALBO UFFICIALE DI  
ATENEO  
REP. N. 205/2018  
PROT. N. 28756  
dell'11/03/2018

Decreto n. 112/2018 - Prot. n. 28733 dell'11/03/2018

Anno 2018 tit. I cl. 3 fasc. 1 All. ✓

Oggetto: Emanazione del Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste

IL RETTORE

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste e in particolare l'art. 5 relativo alle fonti normative;

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, Titolo II "Principi in materia elettorale";

Richiamato il decreto rettorale del 27 marzo 2013 n. 473, di emanazione del Regolamento per le elezioni del Rettore e successive modifiche;

Richiamato il decreto rettorale del 3 ottobre 2012 n. 1083, di emanazione del Regolamento per l'elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico e successive modifiche;

Richiamato il decreto rettorale del 3 ottobre 2012 n. 1080, di emanazione del Regolamento per l'elezione nel senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto (art. 11 - Allegato B);

Richiamato il decreto rettorale del 3 ottobre 2012 n. 1081, di emanazione del Regolamento per l'elezione nel Senato Accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca;

Richiamato il decreto rettorale del 19 agosto 2013 n. 959, di emanazione del Regolamento per l'elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel consiglio di amministrazione e successive modifiche;

Richiamato il decreto rettorale del 3 ottobre 2012 n. 1084, di emanazione del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali e successive modifiche;

Informate le Organizzazioni Sindacali;

Preso atto che il Consiglio degli Studenti non ha espresso il proprio parere nei termini previsti dall'articolo 14 comma 3 dello Statuto per la parte di competenza;

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2018 che ha espresso parere favorevole al Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste e alla contestuale abrogazione dei regolamenti citati;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 14 febbraio 2018 che ha approvato il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste e la contestuale abrogazione dei regolamenti citati.

## DECRETA

- art. 1 – di emanare il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste nel testo posto in allegato;
- art. 2 – di abrogare i seguenti regolamenti:
- a) Regolamento per le elezioni del Rettore;
  - b) Regolamento per l'elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico;
  - c) Regolamento per l'elezione nel senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto (art. 11 - Allegato B);
  - d) Regolamento per l'elezione nel Senato Accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca;
  - e) Regolamento per l'elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel consiglio di amministrazione;
  - f) Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali;
- art. 3 – di stabilire che il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento;
- art. 4 – di incaricare l'Ufficio Affari Generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

Trieste,

1 MAR. 2018

Il Rettore  
Prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdo@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

ALLEGATO

## REGOLAMENTO UNICO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

### SOMMARIO

#### TITOLO I

#### PARTE GENERALE

#### SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Votazioni

Articolo 3 – Seggi elettorali

Articolo 4 – Elenco degli elettori e schede elettorali

Articolo 5 – Composizione delle commissioni elettorali.

Articolo 6 – Reclutamento e formazione delle Commissioni elettorali

Articolo 7 – Compensi commissioni elettorali

Articolo 8 – Adempimenti elettorali dei seggi

Articolo 9 – Operazioni di voto

Articolo 10 – Espressione del voto

Articolo 11 – Operazioni di scrutinio

Articolo 12 – Verbale di seggio della Commissione elettorale centrale, regolarità e validità dei risultati

Articolo 13 – Proclamazione degli eletti e nomina

Articolo 14 – Validità delle votazioni

Articolo 15 – Computo dei termini

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

## TITOLO II

### ELEZIONI DEL RETTORE

Articolo 16 – Oggetto

Articolo 17 – Elettorato passivo

Articolo 18 – Presentazione delle candidature e Corpo elettorale

Articolo 19 – designazione dei componenti DELLE commissioni elettorali

Articolo 20 – Seggi elettorali

Articolo 21 – Risultati

## TITOLO – III

### ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 22 – Oggetto

Articolo 23 – Presentazione delle candidature

Articolo 24 – Raccolta e deposito delle sottoscrizioni.

Articolo 25 - Assemblea degli elettori

Articolo 26 – Attribuzione dei seggi

Articolo 27 – Insediamento degli eletti

## TITOLO IV

### ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DEI TREDICI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO DISCIPLINARI INDIVIDUATE DALLO STATUTO (ART. 11 - ALLEGATO B)

Articolo 28 – Oggetto

Articolo 29 – Corrispondenza fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le tredici aree scientifico - disciplinari dello Statuto

Articolo 30 – Distribuzione degli aventi diritto nei seggi elettorali

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

Articolo 31 – Presentazione delle candidature

Articolo 32– Assemblee degli elettori

Articolo 33 – Operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi

Articolo 34 – Insediamento degli eletti

TITOLO – V

ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA

Articolo 35 – Oggetto

Articolo 36 – Presentazione delle candidature

Articolo 37 – Seggi elettorali

Articolo 38 - Assemblea degli elettori

Articolo 39 –Attribuzione dei seggi

Articolo 40 – Insediamento dell’eletto

TITOLO VI

ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO E DEI RICERCATORI E DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 41 – Oggetto

Articolo 42 – Presentazione delle candidature

Articolo 43 – Assemblee degli elettori

Articolo 44 – Attribuzione dei seggi

Articolo 45 – Insediamento degli eletti

TITOLO VII

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

Articolo 46 – Oggetto

Articolo 47 – Indizione delle elezioni

Articolo 48 – Elettorado attivo

Articolo 49 – Elettorado attivo per i corsi di studio interdipartimentali

Articolo 50 – Elettorado passivo

Articolo 51 – Elettorado attivo e passivo per i seggi riservati a dottorandi e specializzandi non appartenenti all'area sanitaria nel consiglio di dipartimento

Articolo 52 – Presentazione delle liste e identificazione dei delegati

Articolo 53 – Pari opportunità

Articolo 54 – Modalità di presentazione delle candidature nell'ambito delle liste

Articolo 55 – Sottoscrizioni a sostegno delle liste

Articolo 56 – Deposito delle liste

Articolo 57 – Commissione elettorale centrale

Articolo 58 – Pubblicità delle liste ammesse e contestazioni

Articolo 59 – Pubblicità del procedimento e propaganda elettorale

Articolo 60 – Costituzione e funzionamento dei seggi elettorali

Articolo 61 – Rappresentanti di lista

Articolo 62 – Adempimenti elettorali dei seggi

Articolo 63 – Espressione del voto

Articolo 64 – Operazioni di scrutinio

Articolo 65 – Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati

Articolo 66 – Attribuzione dei seggi

Articolo 67 – Attribuzione dei seggi a dottorandi e specializzandi in consiglio di dipartimento

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

Articolo 68 – Proclamazione degli eletti

Articolo 69 – Opzioni

Articolo 70 – Decadenza e dimissioni

Articolo 71 – Norma di rinvio

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 72 – Ricorsi

Articolo 73 – Norma transitoria

Articolo 74 – Entrata in vigore

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
[aaggdocc@units.it](mailto:aaggdocc@units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

## TITOLO I PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

### ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le sottoelencate elezioni, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e dei Titoli II e III del Regolamento generale di Ateneo:
  - a) Elezione del Rettore
  - b) Elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico
  - c) Elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto
  - d) Elezione nel Senato accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca
  - e) Elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di amministrazione
  - f) Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

### ARTICOLO 2 – VOTAZIONI

1. Le operazioni elettorali per le sottoelencate elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì:
  - Elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico
  - Elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto
  - Elezione nel Senato accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca
  - Elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di amministrazione
2. Per quanto riguarda le elezioni del Rettore, la prima votazione e l'eventuale ballottaggio si svolgono, ciascuno, in unico giorno non festivo, compreso tra il lunedì e il giovedì.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

3. Per quanto riguarda le elezioni studentesche, le operazioni di voto si svolgono, di norma, in due giorni consecutivi, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.
4. Il Rettore può, per motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di svolgimento delle votazioni.

## ARTICOLO 3 - SEGGI ELETTORALI

1. Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali delle elezioni di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b), c) d) ed e), sono istituiti tre seggi:
  - Seggio n. 1 - Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni  
Al Seggio n. 1 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con l'eccezione degli elettori iscritti presso i Seggi n. 2 e n. 3.  
Il personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi di Gorizia, Pordenone e Portogruaro è incluso tra gli iscritti presso il Seggio n. 1.
  - Seggio n. 2 - Polo di Cattinara  
Al Seggio n. 2 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con sede di servizio presso il Polo di Cattinara.
  - Seggio n. 3 – Polo dei Beni Culturali  
Al Seggio n. 3 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con sede di servizio presso l'area cittadina individuata nelle vie Lazzaretto Vecchio, Università, Economo, Androna Campo Marzio, Monfort, Tigor, Tiepolo.
2. Il Rettore può per motivate esigenze organizzative modificare l'allocazione dei seggi e l'iscrizione dei relativi elettori, fatto salvo quanto previsto dal Titolo II per le elezioni del Rettore.
3. Per l'assegnazione degli elettori per l'elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari, di cui all'art. 11 dello Statuto, si rimanda al successivo titolo IV.
4. Per quanto attiene alle elezioni studentesche, l'ubicazione dei seggi elettorali è demandata all'emanazione di un decreto rettorale che individua le sedi dei seggi e la relativa iscrizione degli elettori.

## ARTICOLO 4 – ELENCO DEGLI ELETTORI E SCHEDE ELETTORALI

1. L'elenco nominativo degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito istituzionale dell'ateneo, alla pagina Elezioni ed è a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse presso l'ufficio competente.
2. Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo VII.
3. Le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

## ARTICOLO 5 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI.

1. Per i procedimenti elettorali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e), le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal Rettore o, ove previsto, dal Decano con proprio decreto e formate dal personale tecnico amministrativo e/o docente che abbia dato la propria disponibilità, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.  
Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo VII.
2. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue:  
per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.
3. La commissione del seggio n. 1 ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.
4. Le funzioni di Presidente sono assegnate con Decreto Rettorale al personale docente o al personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D o, in mancanza, di qualifica C.
5. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
6. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente. In caso di temporanea assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.
7. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali e decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
8. In caso di elezioni suppletive il Rettore individua la composizione più idonea allo svolgimento della tornata elettorale.

## ARTICOLO 6 – RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1. Ai fini di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di costituzione dei seggi elettorali, nonché al fine di favorire la turnazione del personale all'interno degli stessi, l'Amministrazione provvede a costituire un Albo degli Scrutatori di Ateneo, al quale può chiedere di essere iscritto il personale docente e ricercatore nonché il personale tecnico amministrativo, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. L'Albo degli Scrutatori di Ateneo è diviso in due Sezioni, una per il personale docente e ricercatore e una per il personale tecnico amministrativo.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

3. L'adesione al suddetto Albo è su base volontaria, con apposita domanda al Direttore Generale, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (all. n. 1). Agli iscritti all'Albo sarà assicurata adeguata formazione, a cura di esperti nella materia, individuati dall'Amministrazione.
4. L'Albo ha validità biennale e sarà riformulato, previa presentazione di apposita domanda, secondo quanto previsto dal comma 3, ed entro la scadenza fissata dall'Amministrazione. Per il personale già formato l'Amministrazione potrà organizzare giornate di aggiornamento in caso di modifiche al presente Regolamento.
5. L'ufficio competente, in caso di elezioni, chiede la disponibilità agli iscritti all'Albo, interpellando prioritariamente gli iscritti alla sezione cui afferisce l'elettorato attivo chiamato di volta in volta al voto. Gli interessati, nel dare la propria disponibilità, devono contestualmente informare il proprio Capo struttura. Nel caso le adesioni non siano sufficienti a formare le commissioni elettorali, l'Ufficio provvede a sorteggiare ulteriori nominativi tra gli iscritti all'Albo. In caso le adesioni siano in numero superiore ai componenti di seggio richiesti, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano già fatto parte di commissioni nel corso dell'anno; in via residuale si procederà al sorteggio.
6. Nel caso in cui il numero degli iscritti all'Albo non sia sufficiente alla formazione delle Commissioni, l'Amministrazione può individuare ulteriori nominativi con sorteggio tra il personale strutturato.
7. Il personale designato sarà tenuto ad accettare l'incarico salvo motivati eccezionali impedimenti.
8. I Capi struttura possono richiedere l'eventuale esonero del dipendente, che abbia manifestato la propria disponibilità, solo per motivate esigenze di servizio (scadenze da rispettare, punte di attività, necessità di garantire l'erogazione di servizi al pubblico).

## **ARTICOLO 7 – COMPENSI COMMISSIONI ELETTORALI**

1. Per la partecipazione alle commissioni elettorali delle elezioni di cui all'art. 1 è previsto un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora l'impegno orario del personale tecnico – amministrativo, facente parte delle commissioni di seggio, ecceda le otto ore, esclusa la pausa pranzo, lo scrutatore può beneficiare della corresponsione dell'indennità ex art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Università 27 gennaio 2005 e ss.mm. ii. (fatta eccezione per il personale di categoria EP), e dell'indennità sostitutiva di mensa prevista dalla regolamentazione di Ateneo in materia. È esclusa, in ogni caso, la corresponsione di un compenso relativo a eventuali ore di straordinario effettuate.
3. Sono esclusi dalla corresponsione dei compensi previsti dal presente articolo i Dirigenti dell'Università, anche se partecipano alle commissioni in qualità di Presidenti.

## **ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI ELETTORALI DEI SEGGI**

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari**  
**Settore servizi amministrativi generali**  
**Ufficio Affari generali**

1. Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.
2. Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonea cabina elettorale, delle urne necessarie e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
3. Nello stesso giorno sono autenticate le schede mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
4. terminate le operazioni preliminari, all'ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione.
5. Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.

## **ARTICOLO 9 - OPERAZIONI DI VOTO**

1. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
  - a. consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
  - b. accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
  - c. apposizione da parte dell'elettore della propria firma nell'elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;
  - d. consegna all'elettore della scheda elettorale, previamente autenticata, e di matita copiativa;
  - e. ritiro dell'elettore nella cabina elettorale e indicazione da parte dello stesso del candidato prescelto o, ove previsto, della lista prescelta e delle preferenze;
  - f. successiva chiusura della scheda, consegna della medesima al presidente, che la introduce nell'urna sigillata;
  - g. restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

## **ARTICOLO 10 – ESPRESSIONE DEL VOTO**

1. Il presente articolo disciplina l'espressione del voto per le elezioni di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b), c) d) ed e). Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo VII.
2. Le schede riportano l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.
3. L'elettore può esprimere di norma una sola preferenza. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

4. Per le elezioni del Rettore, l'elettore esprime il proprio voto a favore di un solo candidato.

## ARTICOLO 11 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Il presente articolo disciplina le operazioni di scrutinio delle elezioni di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b), d) ed e).  
Per quanto riguarda le elezioni dei tredici rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico si rimanda al successivo titolo IV, art. 33.  
Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo VII.
2. Allo scadere dell'ora prevista, il presidente di ciascun seggio dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
3. Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:
  - accertare il numero dei votanti presso il seggio;
  - raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;
  - sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;
  - redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;
  - trasmettere tutto il materiale elettorale alla Commissione elettorale centrale.
4. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali. terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, viene integrata dai presidenti dei seggi n. 2 e n. 3.
5. Il presidente della Commissione elettorale centrale prende in consegna le urne sigillate portate dai rispettivi seggi, ne raccoglie il contenuto nell'urna o nelle urne corrispondenti e dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
6. Il Presidente:
  - a) controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
  - b) verifica la regolarità delle operazioni di voto sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio;
  - c) inizia lo spoglio delle schede. A mano a mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
7. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l'elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

Per le elezioni del Rettore, nel caso di espressione di più di una preferenza, la scheda è nulla.

8. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quella dei votanti.
9. Al termine delle suddette operazioni la Commissione elettorale centrale trasmette i risultati al Rettore o, ove previsto, al Decano, per il tramite dell'Ufficio competente.

## **ARTICOLO 12 – VERBALE DI SEGGIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE, REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEI RISULTATI**

1. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio.
2. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.

## **ARTICOLO 13 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E NOMINA**

1. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.
2. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale, il Rettore proclama gli eletti e, decorsi i termini per eventuali ricorsi ai sensi del successivo art. 72, li nomina con proprio decreto.
3. Per quanto riguarda l'elezione del Rettore, sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il Decano procede ai sensi dell'articolo 22 regolamento generale di Ateneo.

## **ARTICOLO 14 – VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI**

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.
2. Nel caso delle elezioni del Rettore trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 12 regolamento generale di Ateneo, relativamente al quorum richiesto ove sia stata presentata un'unica candidatura.

## **ARTICOLO 15 – COMPUTO DEI TERMINI**

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

1. Ai fini del presente regolamento, per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi.

## TITOLO II ELEZIONI DEL RETTORE

### ARTICOLO 16 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina le elezioni del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", ai sensi dell'articolo 9 Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

### ARTICOLO 17 – ELETTORATO PASSIVO

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il decreto del decano di indizione delle elezioni è trasmesso a tutte le Università italiane.

### ARTICOLO 18 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CORPO ELETTORALE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del decano di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Statuto e articoli 10 e 17, comma 4, regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide al corpo elettorale.
4. Il corpo elettorale, riunito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Statuto, e articoli 9, 17, comma 3, e 18 regolamento generale di Ateneo, è presieduto dal decano di Ateneo, che designa un segretario per lo svolgimento dei lavori dell'assemblea.
5. Il corpo elettorale formalizza l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
6. Delle operazioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da trasmettersi all'ufficio competente.

### ARTICOLO 19 –DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue:
  - a) per il seggio n. 1, cinque componenti effettivi, di cui quattro componenti iscritti all'Albo e un elettore componente del Consiglio degli Studenti, nonché un supplente;

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

- b) per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti effettivi., di cui due componenti iscritti all'Albo e un elettore componente del Consiglio degli Studenti elettore, nonché un supplente.
2. L'ufficio competente, preliminarmente alla riunione del corpo elettorale, provvede a richiedere, secondo le modalità dell'art. 5 del presente Regolamento, la disponibilità del personale tecnico-amministrativo e docente e ricercatore a far parte delle commissioni elettorali. Analogamente verrà richiesto al Consiglio degli studenti di designare al proprio interno i nominativi per le commissioni elettorali.
  3. La composizione delle commissioni elettorali dovrà preferibilmente rispecchiare la composizione del corpo elettorale.

## ARTICOLO 20 – SEGGI ELETTORALI

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento, al seggio n. 1 sono altresì iscritti i componenti del Consiglio degli studenti.
2. Il decano può, per motivate esigenze organizzative, modificare l'allocazione dei seggi e l'iscrizione dei relativi elettori.

## ARTICOLO 21 – RISULTATI

1. La commissione elettorale centrale determina i voti ottenuti da ciascun candidato ai sensi degli articoli 19 e 20 regolamento generale di Ateneo.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Statuto e 13, comma 1, regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato attivo per le elezioni del Rettore. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
3. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

## TITOLO – III ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

## ARTICOLO 22 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina le elezioni di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito "Università", ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 4 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

## **ARTICOLO 23 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.

## **ARTICOLO 24 – RACCOLTA E DEPOSITO DELLE SOTTOSCRIZIONI.**

1. La raccolta delle sottoscrizioni avviene su modulo predisposto dal competente ufficio ad esclusiva cura del candidato, che si fa garante della loro autenticità.
2. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della candidatura nell'apposito modulo. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.
3. Nessuno elettore può sottoscrivere più di una candidatura. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa candidatura, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di candidature diverse, sono tutte annullate.
4. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna candidatura.
5. Le sottoscrizioni sono depositate dal candidato presso l'ufficio competente dell'Università entro il giorno e l'orario stabiliti nel decreto di indizione dell'elezione di cui all'articolo 23 regolamento generale di Ateneo. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della candidatura.
6. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

## **ARTICOLO 25 - ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI**

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
2. Nel corso dell'Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.

## **ARTICOLO 26 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

1. La commissione elettorale centrale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Senato accademico. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
2. Ai fini del presente regolamento, per anzianità di servizio si intende il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane.

## ARTICOLO 27 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1. L'insediamento degli eletti nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.

## TITOLO IV

### ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DEI TREDICI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO DISCIPLINARI INDIVIDUATE DALLO STATUTO (ART. 11 - ALLEGATO B)

## ARTICOLO 28 – OGGETTO

1. Il presente titolo, previsto dall'articolo 11, comma 3, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", disciplina le elezioni nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico - disciplinari individuate dallo Statuto, ai sensi dell'articolo 25 regolamento generale di Ateneo.

## ARTICOLO 29 – CORRISPONDENZA FRA I SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CUN E LE TREDICI AREE SCIENTIFICO - DISCIPLINARI DELLO STATUTO

1. Ai fini delle elezioni, si applica la Tabella di corrispondenza (allegato n. 2) fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le tredici aree scientifico - disciplinari individuate nell'allegato B Statuto.
2. Sui casi dubbi di corrispondenza decide il Senato accademico.

## ARTICOLO 30 – DISTRIBUZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO NEI SEGGI ELETTORALI

1. Ai fini dell'espletamento delle operazioni elettorali sono costituiti tre seggi:
  - Seggio n. 1 – Polo di Piazzale Europa – S.Giovanni  
Al seggio n. 1 sono iscritti gli elettori appartenenti alle seguenti aree scientifico disciplinari:  
area 1 – Scienze matematiche e informatiche  
area 2 – Scienze fisiche

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

area 3 – Scienze chimiche  
area 4 – Scienze della terra  
area 5 – Scienze biologiche  
area 7 – Ingegneria civile e architettura  
area 8 – Ingegneria industriale e dell'informazione  
area 11 – Scienze giuridiche  
area 12 – Scienze economiche, statistiche, agrarie e veterinarie  
area 13 – Scienze politiche e sociali

- Seggio n. 2 – Polo di Cattinara  
Al seggio n. 2 sono iscritti gli elettori appartenenti all'area 6 – Scienze mediche.
- Seggio n. 3 – Polo dei beni culturali  
Al seggio n. 3 sono iscritti gli elettori appartenenti all'area 9 – Scienze dell'antichità filologico – letterarie e storico-artistiche e all'area 10 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

## ARTICOLO 31 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

## ARTICOLO 32– ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 9 e 23, commi 2 e 3, regolamento generale di Ateneo eleggono un presidente dell'assemblea e formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
2. Successivamente, il presidente invita gli elettori a riunirsi nelle rispettive assemblee d'area, di cui all'articolo 23, comma 3, regolamento generale di Ateneo, ai fini della presentazione dei programmi.

## ARTICOLO 33 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali e ai relativi scrutini.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

2. Allo scadere dell'ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
3. Il presidente di ciascun seggio procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
  - a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
  - b. inizia lo spoglio delle schede, separatamente per ciascun collegio d'area. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
4. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l'elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.
5. Il presidente di ciascun seggio riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
6. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio per ciascun collegio d'area. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale. I verbali, in uno con i plichi sigillati e l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto distinti per collegio d'area, corredato dalle firme dei votanti, sono trasmessi alla commissione elettorale centrale.
7. La commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle operazioni elettorali sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio e procede all'attribuzione dei seggi.
8. L'attribuzione dei seggi avviene per collegi d'area, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo. I primi cinque seggi d'area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d'area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d'area. I rimanenti seggi d'area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d'area.
9. Ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Senato accademico. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

10. Ai fini del presente regolamento, per anzianità di servizio si intende l'anzianità complessiva, comprensiva dei diversi ruoli, presso le università italiane.

## **ARTICOLO 34 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI**

1. L'insediamento dei rappresentanti eletti per ciascuna area scientifico-disciplinare nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.

## **TITOLO – V**

### **ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA**

## **ARTICOLO 35 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca nel Senato accademico, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

## **ARTICOLO 36 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

## **ARTICOLO 37 – SEGGI ELETTORALI**

1. Gli assegnisti e i borsisti di ricerca votano presso i medesimi seggi istituiti per le elezioni delle rappresentanze in Senato accademico del personale tecnico amministrativo.

## **ARTICOLO 38 - ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI**

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
2. Nel corso dell'Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

## **ARTICOLO 39 –ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

1. La commissione elettorale attribuisce il seggio al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Senato accademico. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
2. Ai fini del presente titolo, l'anzianità di servizio è data dalla somma di tutti gli assegni, borse e contratti di ricerca di durata almeno annuale stipulati con le università italiane.

## **ARTICOLO 40 – INSEDIAMENTO DELL'ELETTO**

1. L'insediamento dell'eletto nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.

### **TITOLO VI**

#### **ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO E DEI RICERCATORI E DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## **ARTICOLO 41 – OGGETTO**

1. Il presente titolo disciplina le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito "Università", ai sensi dell'articolo 13 Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

## **ARTICOLO 42 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio, corredate di curriculum vitae e idonea documentazione.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla Commissione tecnica di valutazione, che provvede al successivo inoltro delle candidature ammissibili alle rispettive assemblee degli elettori.

## **ARTICOLO 43 – ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI**

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari**  
**Settore servizi amministrativi generali**  
**Ufficio Affari generali**

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, professori di ruolo e ricercatori e personale tecnico amministrativo, riuniti nelle rispettive assemblee, ai sensi dell'articolo 9 e 30 regolamento generale di Ateneo, eleggono il presidente delle rispettive assemblee.
2. Nel corso delle rispettive Assemblee i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata dalla Commissione tecnica di valutazione, presentano il proprio programma.

## **ARTICOLO 44 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

1. La commissione elettorale centrale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4, regolamento generale di ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Consiglio di amministrazione. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
2. Ai fini del presente regolamento, per anzianità di servizio si intende:
  - per i professori di ruolo e ricercatori: l'anzianità complessiva, comprensiva dei diversi ruoli, presso le università italiane;
  - per il personale tecnico amministrativo: il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane.

## **ARTICOLO 45 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI**

1. L'insediamento degli eletti nel Consiglio di amministrazione avviene contestualmente a quello dei componenti esterni.

## **TITOLO VII**

### **ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI**

#### **ARTICOLO 46 - OGGETTO**

1. Il presente Titolo, previsto dall'articolo 5, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, ora denominato Comitato degli studenti presso l'ARDISS, e nei consigli di dipartimento.

#### **ARTICOLO 47 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'articolo 46 si tengono in via ordinaria tra il 1° marzo e il 30 aprile.
2. Il Rettore indice le elezioni ogni biennio accademico con decreto emesso almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

3. Il decreto d'indizione stabilisce la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi.
4. Il decreto indica il numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organi, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure e i termini per gli adempimenti elettorali.
5. L'individuazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli di dipartimento è effettuata calcolando la quota del quindici per cento dei componenti dell'organo, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto; la quota è calcolata sulla somma del numero dei professori di ruolo e ricercatori e delle rappresentanze che compongono il consiglio, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, al 1° novembre dell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Entro la quota così individuata, il decreto di indizione indica i seggi eventualmente riservati da ciascun dipartimento a dottorandi e specializzandi non appartenenti all'area sanitaria, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.
6. Il decreto può prevedere la presentazione delle liste e delle relative candidature, la raccolta delle sottoscrizioni e l'espressione del voto con modalità telematica.
7. Il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione agli interessati.

## ARTICOLO 48 – ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS spetta a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste.
2. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun consiglio di dipartimento spetta a:
  - a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell'articolo 31 Statuto;
  - b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio interdipartimentali di cui il dipartimento è associato, ai sensi dell'articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
  - c. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.
3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale si tengono le elezioni.
4. Nel caso in cui il termine per l'iscrizione all'anno accademico nel quale si tengono le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, sono ammessi al voto gli studenti già iscritti all'anno accademico precedente.
5. Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono disponibili in formato elettronico presso il competente ufficio dell'Università e possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

6. Lo studente che, pur avendone diritto, non risulta iscritto negli elenchi degli elettori può esercitare il diritto di voto dopo aver ottenuto, previa verifica, il nulla osta da parte degli uffici competenti.

## **ARTICOLO 49 – ELETTORATO ATTIVO PER I CORSI DI STUDIO INTERDIPARTIMENTALI**

1. Ciascuno studente iscritto ai corsi di studio interdipartimentali, ai sensi dell'articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, esercita il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti con riferimento al consiglio del dipartimento di gestione del corso interdipartimentale.
2. E' vietata l'espressione del voto per l'elezione di rappresentanti in più di un consiglio di dipartimento.

## **ARTICOLO 50 – ELETTORATO PASSIVO**

1. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS spetta agli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste.
2. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento spetta a:
  - a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell'articolo 31 Statuto;
  - b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio interdipartimentali di cui il dipartimento è associato, ai sensi dell'articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3;
  - c. a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ad un anno di corso di studio compreso nel ciclo ordinario dei corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.

## **ARTICOLO 51 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER I SEGGI RISERVATI A DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI NON APPARTENENTI ALL'AREA SANITARIA NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Gli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste concorrono con gli studenti iscritti ai corsi di studio all'elezione dei rappresentanti nel rispettivo consiglio di dipartimento.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

2. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, tali seggi sono assegnati secondo le modalità previste dall'articolo 67.

## **ARTICOLO 52 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IDENTIFICAZIONE DEI DELEGATI**

1. I procedimenti elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all'articolo 46 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.
2. Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all'unità più vicina.
3. Ciascuna lista designa uno studente avente diritto al voto quale delegato presentatore della lista, un secondo studente avente diritto al voto quale supplente del presentatore della lista, in caso di motivato impedimento del delegato, e fino a un massimo di cinque delegati e cinque supplenti per la raccolta delle sottoscrizioni. Le firme di tutti i delegati e dei relativi supplenti sono autenticate dal funzionario competente a ricevere la documentazione.
4. Nei termini e secondo le modalità indicate dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 47, il delegato presentatore presenta all'ufficio competente la lista, indicandone la denominazione.
5. Contestualmente alla presentazione, il delegato presentatore e il delegato supplente del presentatore sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione, autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.
6. I delegati e i rispettivi supplenti sono autorizzati in via esclusiva alla raccolta delle sottoscrizioni e si fanno garanti dell'autenticità delle stesse.

## **ARTICOLO 53 – PARI OPPORTUNITÀ**

1. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere.
2. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.
3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all'intero superiore.

## **ARTICOLO 54 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELL'AMBITO DELLE LISTE**

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 47.
2. I candidati, utilizzando l'apposita modulistica, dichiarano di accettare la candidatura e forniscono, sotto la propria responsabilità, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui sono iscritti.
3. Se il candidato è iscritto a corso di studio interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, è ammessa la candidatura al solo dipartimento di gestione.
4. La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura è autenticata da funzionario competente a ricevere la documentazione.
5. I candidati che abbiano accettato la candidatura sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, corso cui sono iscritti; sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.
6. Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso di accettazione plurima, è valida la candidatura nella lista depositata per prima.
7. E' ammessa la candidatura per più seggi da eleggere, salvo l'obbligo di opzione per due sole cariche in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro le cariche di rappresentante nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS. L'opzione è esercitata ai sensi dell'articolo 69.

## ARTICOLO 55 – SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DELLE LISTE

1. Le liste di candidati per il consiglio di dipartimento sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il due per cento degli studenti aventi diritto al voto. Non sono comunque ammesse liste non corredate da almeno tre sottoscrizioni.
2. Le liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDISS sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecento studenti aventi diritto al voto.
3. Se le liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDISS sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecentocinquanta studenti aventi diritto al voto, esse possono concorrere anche per l'elezione dei rappresentanti in consiglio di dipartimento senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.
4. Le sottoscrizioni a sostegno delle liste sono raccolte su modulistica fornita dall'amministrazione, comprendente la denominazione o sigla della lista e l'elenco nominativo dei candidati che abbiano dichiarato di accettare la candidatura. La raccolta delle sottoscrizioni avviene ad esclusiva cura dei delegati o dei rispettivi supplenti, ai sensi dell'articolo 52, comma 6.
5. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.
7. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.

## ARTICOLO 56 – DEPOSITO DELLE LISTE

1. Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell'orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 47. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.
2. Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all'articolo 54, e dalle sottoscrizioni di cui all'articolo 55.
3. L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale.

## ARTICOLO 57 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. Il Rettore costituisce con proprio decreto la commissione elettorale centrale composta da: il Rettore o suo delegato, che la presiede; un docente di materie giuridiche designato dal Senato accademico; il Direttore Generale o suo delegato; due unità del personale tecnico-amministrativo di qualifica non inferiore alla C, individuati dal Direttore Generale su proposta dell'ufficio competente, di cui una funge da segretario.
2. La commissione elettorale centrale, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito delle liste:
  - a. verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;
  - b. ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;
  - c. esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;
  - d. cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in precedenza;
  - e. esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all'articolo 53;
  - f. esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all'articolo 53.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati ai delegati di lista.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

4. La commissione elettorale centrale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.
5. La commissione elettorale centrale adotta, inoltre, i seguenti provvedimenti:
  - a. decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;
  - b. al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;
  - c. decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.
6. Alle sedute della commissione elettorale centrale possono partecipare i delegati presentatori di lista o i loro supplenti. Tali delegati possono far mettere a verbale le proprie osservazioni e proporre reclami. I delegati di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni sono invitati dal presidente della commissione ad allontanarsi dalla sede dei lavori.
7. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

## **ARTICOLO 58 – PUBBLICITÀ DELLE LISTE AMMESSE E CONTESTAZIONI**

1. Il Rettore pubblica nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo l'elenco delle liste ammesse al procedimento elettorale, secondo l'ordine di presentazione, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.
2. Il Rettore rende noti nel sito web di Ateneo il numero totale dei seggi da insediare, l'indicazione del seggio presso cui ciascun elettore deve votare e la sua ubicazione.
3. Ciascun elettore avente diritto al voto o candidato ha diritto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo dell'elenco delle liste ammesse, di depositare presso la commissione elettorale centrale reclamo avverso l'ammissione di una lista o i provvedimenti di cui all'articolo 57, comma 2.
4. Entro i successivi due giorni lavorativi il Rettore rende noto, con provvedimento pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo, l'elenco dei reclami presentati, indicandone sinteticamente il contenuto.
5. La commissione elettorale centrale decide in via definitiva sui reclami tempestivamente presentati. Il Rettore ne rende noto l'esito con provvedimento pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
6. Se il reclamo ha ad oggetto l'utilizzo, da parte di una lista ammessa, di una denominazione o sigla identica o che si possa facilmente confondere con quella utilizzata da altra lista concorrente o utilizzata da altra lista nel biennio precedente e che può trarre in errore l'elettore, il delegato della lista contestata ha diritto di depositare per iscritto presso la commissione elettorale centrale il parere favorevole all'utilizzo della denominazione o sigla di almeno la metà dei rappresentanti uscenti della lista avente identica o confondibile denominazione o sigla. Nel caso di liste collegate tra organi centrali e consigli di dipartimento con la medesima denominazione, il parere favorevole è reso dalla metà dei rappresentanti negli organi centrali. Il parere deve essere depositato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento rettorale recante l'elenco dei reclami. In caso di mancato deposito del parere, entro il medesimo

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

termine il delegato di lista può presentare per iscritto una diversa denominazione o sigla. In difetto, la lista è esclusa.

## **ARTICOLO 59 – PUBBLICITA' DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE**

1. L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.
2. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata con accordi fra i delegati presentatori di lista o loro supplenti, riuniti in apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale. L'Amministrazione, in base alle proposte di tale Comitato, autorizza l'utilizzo di determinati spazi per la propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.

## **ARTICOLO 60 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI**

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, almeno otto giorni prima della data delle elezioni sono costituiti con decreto rettorale i seggi elettorali composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque scrutatori, in base a motivate esigenze organizzative.
2. Le Commissioni sono costituite con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Le Commissioni operano validamente all'interno del seggio secondo le funzioni e modalità operative individuate ai sensi dell'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 61 – RAPPRESENTANTI DI LISTA**

1. Fino a due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, i delegati presentatori di lista o i loro supplenti possono designare un elettore avente diritto a votare in un determinato seggio, purché non candidato negli organi eligendi nel seggio medesimo, quale rappresentante di lista.
2. La designazione avviene mediante dichiarazione scritta del delegato di lista depositata personalmente presso il competente ufficio.
3. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di far mettere a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

## **ARTICOLO 62 – ADEMPIMENTI ELETTORALI DEI SEGGI**

1. Il giorno prima delle votazioni, gli scrutatori ritirano presso il competente ufficio il materiale necessario allo svolgimento delle votazioni.
2. Nell'ambito delle operazioni preliminari al voto, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, i componenti del seggio provvedono ad autenticare le schede, in misura non inferiore al venti per cento degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

3. Alla chiusura del primo giorno di votazioni, il presidente appone i sigilli alle urne e agli ingressi al seggio; i sigilli sono rimossi il giorno seguente, alla riapertura delle votazioni.
4. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna e alla forza pubblica.

## ARTICOLO 63 – ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Le schede riportano la denominazione o la sigla delle liste secondo l'ordine di presentazione.
2. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda in modo non equivoco, con la matita ricevuta dal presidente, un segno sulla denominazione o sigla corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un quarto degli eligendi.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo sulla scheda, con la matita ricevuta dal presidente, nell'apposito spazio corrispondente alla denominazione o sigla della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome o il numero d'ordine dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità del cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome o il numero d'ordine con cui il candidato preferito è indicato nella lista votata.

## ARTICOLO 64 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Allo scadere dell'ora prevista del secondo giorno, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
2. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
3. Il presidente del seggio, separatamente per ciascun tipo di elezione, procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
  - a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
  - b. inizia lo spoglio delle schede.
4. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
5. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
6. Sono nulle le schede:
  - a. che non sono quelle prescritte o non risultano siglate da uno dei componenti del seggio elettorale;
  - b. che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

- c. che contengono voti espressi a favore di più liste, senza indicazione di preferenze.
7. Sono nulle le preferenze:
  - a. nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
  - b. espresse in eccedenza al numero massimo consentito;
  - c. che si riferiscano a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
8. Se l'elettore non ha espresso alcun voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia validamente votato la lista cui appartengono i candidati.
9. Se l'elettore ha espresso più di un voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
10. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello relativo alla denominazione o sigla della lista, che si riferiscano a candidati della lista votata.
11. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
12. Il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.

## **ARTICOLO 65 – VERBALI DI SEGGIO, REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEI RISULTATI**

1. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dei singoli scrutini.
2. I verbali sono siglati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente o il vicepresidente di seggio consegnano i verbali e gli allegati plichi firmati e sigillati alla commissione elettorale centrale per l'elaborazione dei dati e il compimento degli adempimenti di cui all'articolo 66.

## **ARTICOLO 66 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

1. L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:
  - a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
  - b. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
  - c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

- d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
- e. i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.
2. Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo da eleggere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

## **ARTICOLO 67 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI A DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI IN CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, si procede innanzitutto all'attribuzione dei seggi a loro riservati, utilizzando i relativi quozienti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. d) e e).
2. I seggi per dottorandi e specializzandi, di cui al comma precedente, sono attribuiti alle liste che abbiano tra i propri candidati almeno un dottorando o specializzando. Tali seggi sono assegnati in base ai quozienti ottenuti dalle liste in ordine decrescente.
3. Attribuiti i seggi riservati a dottorandi e specializzandi, i seggi rimanenti sono assegnati agli studenti iscritti ai corsi di studio, in base ai quozienti ottenuti dalle liste e delle preferenze espresse in ordine decrescente. Nel caso in cui i candidati siano in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, a parità di voti, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo da eleggere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

## **ARTICOLO 68 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Ultimati gli adempimenti di cui agli articoli 66 e 67, la commissione elettorale centrale trasmette gli atti al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti.
2. Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
3. Gli studenti eletti nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **ARTICOLO 69 – OPZIONI**

1. Nel caso di plurima elezione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, l'opzione tra uno degli organi maggiori, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l'ARDISS, deve essere esercitata

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

entro cinque giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. In caso di mancata opzione, il candidato è eletto nell'organo maggiore in cui ha riportato il maggior numero di voti.

2. Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che, avendo presentato la propria candidatura per più organi, ai sensi dell'articolo 54, e essendo risultato eletto in uno solo di essi, abbia diritto a subentrare, per sopravvenute rinunce o decadenze, nell'organo per il quale è risultato primo dei non eletti. In tal caso l'opzione deve essere esercitata entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale. Decorso inutilmente tale termine, lo studente conserva la carica già ricoperta. È fatta salva la copertura del posto vacante ai sensi dell'articolo 70 e nel rispetto delle relative graduatorie.

## ARTICOLO 70 – DECADENZA E DIMISSIONI

1. Per gli eletti in Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l'ARDISS, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dal mandato se lo studente dichiara per iscritto, entro venti giorni dalla laurea, di volersi iscrivere ad uno dei corsi attivati dall'Ateneo e a condizione che risulti regolarmente iscritto nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea entro i termini previsti dal manifesto di determinazione delle tasse e contributi dell'Ateneo.
2. Il comma 1 si applica agli eletti in consiglio di dipartimento, a condizione che, entro il medesimo termine, dichiarino per iscritto di volersi iscrivere a un corso dipartimentale di cui il dipartimento è unità principale o a un corso interdipartimentale cui il dipartimento è associato.
3. La mancata dichiarazione o la mancata regolare iscrizione nei termini di cui ai commi precedenti comportano la decadenza dal mandato.
4. Lo studente eletto è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni inerenti al proprio status agli uffici competenti. In caso di mancata comunicazione, si provvede d'ufficio.
5. Qualora alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti risulti vacante, a seguito di decadenze o dimissioni, almeno un terzo dei seggi attribuiti agli studenti in tutti gli organi di cui al presente regolamento o almeno la metà dei seggi attribuiti agli studenti in almeno un consiglio di dipartimento o se il numero dei rappresentanti fosse minore a cinque in almeno un consiglio di dipartimento, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
6. Lo studente dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 38, comma 5, statuto o che abbia presentato le proprie dimissioni entro il 15 gennaio successivo alla sua nomina, non può presentare la propria candidatura alle elezioni suppletive.

## ARTICOLO 71 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Titolo si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme per le elezioni dei consigli comunali.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

## TITOLO VIII NORME FINALI

### ARTICOLO 72 - RICORSI

1. Contro il provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso.
2. Per le elezioni di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) il ricorso va presentato al Rettore, entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. Il Rettore istituisce apposita Commissione, presieduta dal Rettore stesso, o suo delegato, e composta da un docente esperto in materie giuridiche e da un funzionario; la Commissione decide entro i successivi tre giorni lavorativi.
3. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, il ricorso va presentato alla Commissione Elettorale Centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. La Commissione Elettorale Centrale decide entro i successivi tre giorni lavorativi.
4. Contro la decisione delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3, è ammesso appello al Senato accademico, che decide in via definitiva.
5. Di tali decisioni è data pubblicità mediante pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

### ARTICOLO 73 – NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more della costituzione dell'Albo degli scrutatori e dell'espletamento dell'apposito corso di formazione, il personale necessario alla formazione delle commissioni verrà individuato con richiesta indirizzata a tutto il personale.

### ARTICOLO 74 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

ALLEGATO N. 1

*Schema di domanda per  
l'iscrizione all'Albo degli  
Scrutatori di Ateneo*

Al Direttore Generale  
dell'Università degli Studi di Trieste  
SEDE

Oggetto: Richiesta di iscrizione all'Albo degli Scrutatori di Ateneo.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
dipendente a tempo indeterminato/dipendente a tempo determinato dell'Università degli  
Studi di Trieste, Cat. \_\_\_\_\_ dell'area funzionale \_\_\_\_\_, in servizio  
presso \_\_\_\_\_,

DICHIARA

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado

E CHIEDE

di essere iscritto all'Albo degli Scrutatori di Ateneo, al fine della composizione dei seggi  
elettorali in occasione delle elezioni di Ateneo.

A tal fine dichiara di aver preso visione del "Regolamento Unico per le elezioni degli Organi  
dell'Università degli Studi di Trieste" e di accettare espressamente quanto in esso previsto.

Trieste,

*firma* \_\_\_\_\_

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

I dati contenuti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in osservanza ed entro i limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti (D.lvo 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali").

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

ALLEGATO N. 2

## Tabella di corrispondenza fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le tredici aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto (articolo 11)

### AREA 1 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE (area CUN 01)

MAT/01 LOGICA MATEMATICA  
MAT/02 ALGEBRA  
MAT/03 GEOMETRIA  
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI  
MAT/05 ANALISI MATEMATICA  
MAT/06 PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA  
MAT/07 FISICA MATEMATICA  
MAT/08 ANALISI NUMERICA  
MAT/09 RICERCA OPERATIVA  
INF/01 INFORMATICA

### AREA 2 - SCIENZE FISICHE (area CUN 02)

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE  
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI  
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA  
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE  
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA  
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE  
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)  
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

### AREA 3 - SCIENZE CHIMICHE (area CUN 03)

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA  
CHIM/02 CHIMICA FISICA  
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA  
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE  
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI  
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA  
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE  
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA  
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO  
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI  
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
[aaggdocc@units.it](mailto:aaggdocc@units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

## **AREA 4 - SCIENZE DELLA TERRA (area CUN 04)**

GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA  
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA  
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE  
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA  
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA  
GEO/06 MINERALOGIA  
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA  
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA  
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER  
L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI  
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA  
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA  
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA

## **AREA 5 - SCIENZE BIOLOGICHE (area CUN 05)**

BIO/01 BOTANICA GENERALE  
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA  
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA  
BIO/04 FISILOGIA VEGETALE  
BIO/05 ZOOLOGIA  
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA  
BIO/07 ECOLOGIA  
BIO/08 ANTROPOLOGIA  
BIO/09 FISILOGIA  
BIO/10 BIOCHIMICA  
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE  
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA  
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA  
BIO/14 FARMACOLOGIA  
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA  
BIO/16 ANATOMIA UMANA  
BIO/17 ISTOLOGIA  
BIO/18 GENETICA  
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE

## **AREA 6 - SCIENZE MEDICHE (area CUN 06)**

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

MED/01 STATISTICA MEDICA  
MED/02 STORIA DELLA MEDICINA  
MED/03 GENETICA MEDICA  
MED/04 PATOLOGIA GENERALE  
MED/05 PATOLOGIA CLINICA  
MED/06 ONCOLOGIA MEDICA  
MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA  
MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA  
MED/09 MEDICINA INTERNA  
MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO  
MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE  
MED/12 GASTROENTEROLOGIA  
MED/13 ENDOCRINOLOGIA  
MED/14 NEFROLOGIA  
MED/15 MALATTIE DEL SANGUE  
MED/16 REUMATOLOGIA  
MED/17 MALATTIE INFETTIVE  
MED/18 CHIRURGIA GENERALE  
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA  
MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE  
MED/21 CHIRURGIA TORACICA  
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE  
MED/23 CHIRURGIA CARDIACA  
MED/24 UROLOGIA  
MED/25 PSCHIATRIA  
MED/26 NEUROLOGIA  
MED/27 NEUROCHIRURGIA  
MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE  
MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE  
MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO  
MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA  
MED/32 AUDIOLOGIA  
MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE  
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE  
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  
MED/37 NEURORADIOLOGIA  
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA  
MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
MED/41 ANESTESIOLOGIA

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
[aaggdocc@units.it](mailto:aaggdocc@units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA  
MED/43 MEDICINA LEGALE  
MED/44 MEDICINA DEL LAVORO  
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE  
MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO  
MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE  
MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE E RIABILITATIVE  
MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE  
MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE

## **AREA 7 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA (area CUN 08)**

ICAR/01 IDRAULICA  
ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA  
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE  
ICAR/04 STRADE, FERROVIE E AEROPORTI  
ICAR/05 TRASPORTI  
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA  
ICAR/07 GEOTECNICA  
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI  
ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI  
ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA  
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA  
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA  
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE  
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA  
ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO  
ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO  
ICAR/17 DISEGNO  
ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA  
ICAR/19 RESTAURO  
ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ICAR/21 URBANISTICA  
ICAR/22 ESTIMO

## **AREA 8 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE (area CUN 09)**

ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE  
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO  
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI  
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI  
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA  
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE  
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO  
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE  
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE  
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE  
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE  
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE  
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE  
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE  
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE  
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI  
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI  
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI  
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONE NUCLEARI  
ING-IND/21 METALLURGIA  
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA  
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA  
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI  
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI  
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA  
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI  
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME  
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO  
ING-IND/31 ELETTROTECNICA  
ING-IND/32 CONVERTITORI MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI  
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA  
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE  
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE  
ING-INF/01 ELETTRONICA  
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI  
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI  
ING-INF/04 AUTOMATICA  
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA  
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
[aaggdocc@units.it](mailto:aaggdocc@units.it)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

**AREA 9 - SCIENZE DELL'ANTICHITA' FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE (area CUN 10)**

L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA  
L-ANT/02 STORIA GRECA  
L-ANT/03 STORIA ROMANA  
L-ANT/04 NUMISMATICA  
L-ANT/05 PAPIROLOGIA  
L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE  
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA  
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE  
L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA  
L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA  
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE  
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA  
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA  
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO  
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO  
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE  
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA  
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA  
L-FIL-LET/01 CIVILTA' EGEE  
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA  
L-FIL-LET/03 FILOLOGIA ITALICA, ILLIRICA, CELTICA  
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA  
L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA  
L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA  
L-FIL-LET/07 CIVILTA' BIZANTINA  
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA  
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA  
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA  
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA  
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA  
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA  
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE  
L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA  
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA  
L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE  
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE  
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE  
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE  
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA  
L-LIN/08 LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA  
L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA  
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE  
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE  
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE  
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA  
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA  
L-LIN/15 LINGUE E LETTERATURE NORDICHE  
L-LIN/16 LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE  
L-LIN/17 LINGUA E LETTERATURA ROMENA  
L-LIN/18 LINGUA E LETTERATURA ALBANESE  
L-LIN/19 FILOLOGIA UGRO-FINNICA  
L-LIN/20 LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA  
L-LIN/21 SLAVISTICA  
L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO  
L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COPTA  
L-OR/03 ASSIRIOLOGIA  
L-OR/04 ANATOLISTICA  
L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO  
L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA  
L-OR/07 SEMITISTICA – LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA  
L-OR/08 EBRAICO  
L-OR/09 LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA  
L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI  
L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA  
L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA  
L-OR/13 ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA  
L-OR/14 FILOLOGIA, RELIGIONI E STORIA DELL'IRAN  
L-OR/15 LINGUA E LETTERATURA PERSIANA  
L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE  
L-OR/17 FILOSOFIE, RELIGIONI E STORIA DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE  
L-OR/18 INDOLOGIA E TIBETOLOGIA  
L-OR/19 LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO  
L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE  
L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-ORIENTALE  
L-OR/22 LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA  
L-OR/23 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE E SUD-ORIENTALE  
**AREA 10 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE (area CUN 11)**

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE  
M-STO/02 STORIA MODERNA  
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE  
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA  
M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE  
M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI  
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE  
M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA  
M-STO/09 PALEOGRAFIA  
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE  
M-GGR/01 GEOGRAFIA  
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA  
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA  
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA  
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE  
M-FIL/04 ESTETICA  
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI  
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA  
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA  
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE  
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA  
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE  
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE  
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE  
M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA  
M-PSI/03 PSICOMETRIA  
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE  
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE  
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI  
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA  
M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA  
M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE  
M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

## **AREA 11 - SCIENZE GIURIDICHE (area CUN 12)**

IUS/01 DIRITTO PRIVATO  
IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO  
IUS/03 DIRITTO AGRARIO

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE  
IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA  
IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE  
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO  
IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE  
IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO  
IUS/11 DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO  
IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO  
IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE  
IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  
IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  
IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE  
IUS/17 DIRITTO PENALE  
IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA'  
IUS/19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO  
IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

## **AREA 12 – SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE, AGRARIE E VETERINARIE (aree CUN 13 e 07)**

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA  
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA  
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE  
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  
SECS-P/05 ECONOMETRIA  
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA  
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE  
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE  
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI  
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA  
SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE  
SECS-S/01 STATISTICA  
SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA  
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA  
SECS-S/04 DEMOGRAFIA  
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE  
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARI

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico- finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE  
AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE  
AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE  
AGR/04 ORTICOLTURA E FLORICOLTURA  
AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA  
AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI  
AGR/07 GENETICA AGRARIA  
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO- FORESTALI  
AGR/09 MECCANICA AGRARIA  
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE  
AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA  
AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE  
AGR/13 CHIMICA AGRARIA  
AGR/14 PEDOLOGIA  
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  
AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA  
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO  
AGR/18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE  
AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE  
AGR/20 ZOOCOLTURE

## **AREA 13 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (area CUN 14)**

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA  
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE  
SPS/04 SCIENZA POLITICA  
SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE  
SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE  
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI  
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO  
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI  
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE  
SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA  
SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092  
Fax +39 040 558 7750  
aaggdocc@units.it